Camera di Commercio
Caserta

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE
N. 55 DEL REPERTORIO

OGGETTO: Imprese individuali con partita iva cessata. individuazione della forma di pubblicità ex art. 8, comma 2 legge 241/90 per invito a presentare domanda di cancellazione e comunicazione di avvio procedimento di cancellazione ex art. 2190 cc.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di giugno, presso la sede camerale

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. ANGELO CIONTI

- visti gli articoli 4, 15 e ss. del d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche;
- vista la deliberazione n. 65 del 08.07.2019 con la quale la Camera di Commercio di Caserta ha nominato lo scrivente Conservatore del Registro delle Imprese a far tempo dal 09 luglio 2019, ai sensi dell'art.8, co.3, della legge n.580/93;
- visto l'articolo 40, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 che recita "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonchè ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.";
- considerato che la citata norma da un lato si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di soggetti giuridici non più operativi, rimediando alla persistente inerzia dei soggetti obbligati, dall'altra recepisce l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà delle imprese effettivamente operative;
- preso atto che la società in house Infocamere S.c.p.a., tramite il "Cruscotto Qualità" ha restituito un elenco di oltre 7.000 imprese individuali con codice anomalia "A45 - IMPRESA ATTIVA CON P.IVA CESSATA";
- visto il d.P.R. 633/72 sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- atteso che l'attribuzione del numero di partita IVA, ai sensi del richiamato d.P.R. 633/72, è elemento obbligatorio per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriali e che, quindi, la cessazione della validità della stessa equivale alla cessazione dell'attività di impresa;
- visto l'art. 2188 rubricato "registro delle Imprese"
- visto l'art. 2195 cc rubricato "imprenditori soggetti a registrazione";
- considerato che la cessazione della partita IVA e dell'esercizio di attività di impresa comportano la perdita della qualità di imprenditore ex artt. 2082 e seguenti del codice civile;
- ritenuto, quindi, che le imprese individuali di cui al citato elenco devono chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese con effetto dalla data di cessazione della partita IVA;
- considerato che l'invito individuale a provvedere alla presentazione della domanda di cancellazione dell'impresa, in mancanza di un valido domicilio digitale, ovvero di una casella di posta elettronica certificata attiva, deve essere indirizzato a mezzo raccomandata postale alla sede che risulta iscritta nel registro, oltre che alla residenza anagrafica dell'imprenditore, determinando di fatto il raddoppio del numero di corrispondenze da eseguire;
- considerato che la quasi totalità delle imprese di cui al predetto elenco risulta sprovvista di domicilio digitale o di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo e che gli indirizzi delle sedi legali come risultanti dal Registro delle Imprese sono, verosimilmente, non più attuali;
- ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale non trova più giustificazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

- valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa e che i relativi costi sono soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- ritenuto che finalità della conoscibilità della formulazione dell'invito a provvedere alla presentazione della domanda di cancellazione dell'impresa e dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2190 cc possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce di strumenti informatici e digitali che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni procedenti;
- reputato, quindi, che ove non sia possibile comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese mediante l'utilizzando delle tecnologie dell'informazione, come prescritto dall'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, testo vigente, debba farsi ricorso alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90, che onera l'amministrazione procedente, nei casi in cui per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, della decisione di stabilire idonee forme di pubblicità al fine di rendere noti gli elementi di cui al comma 2;
- ritenuto conseguentemente di dover individuare idonee forme di pubblicità volte a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8, comma 2 della predetta Legge 241/90

DETERMINA

- che la formulazione dell'invito a presentare domanda di cancellazione dell'impresa e la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2190 c.c. siano effettuate mediante avvisi da pubblicazione all'Albo Virtuale dell'Ente per trenta giorni consecutivi;

- che ciascuno degli avviso includa gli estremi identificativi delle imprese di volta in volta interessate al procedimento;

- che la comunicazione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, di conclusione del procedimento sia effettuata mediante pubblicazione all'Albo Virtuale dell'Ente

DISPONE

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente determinazione nell'Albo Virtuale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché, ai fini della massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale riservata alle cancellazioni d'ufficio

INFORMA

ai fini dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90 che:

- l'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Caserta;

- l'Unità Organizzativa procedente è l'Ufficio del Registro delle Imprese;

- il dirigente dell'ufficio è Il Conservatore del Registro delle Imprese: dr. Angelo Cionti;

- il responsabile del procedimento è il funzionario d.ssa Patrizia Marciano;

- il procedimento amministrativo si concluderà entro i termini indicati negli avvisi di avvio del procedimento che saranno di volta in vota predisposti;

- è possibile prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'unità organizzativa procedente in via Roma n. 75, 81100 Caserta;

- l'indirizzo PEC dell'unità organizzativa procedente è: registro.imprese@ce.legalmail.camcom.it

Camera di Commercio
Caserta

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania – nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.SSA PATRIZIA MARCIANO

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. ANGELO CIONTI

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2022 al 22/06/2022

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera,si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2022 al 22/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE F.F-
DOTT. ANGELO CIONTI